

PREPARARSI AL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di lasciare l'Unione europea (c.d. *Brexit*). Originariamente, la data della Brexit era stata fissata alla mezzanotte di venerdì 29 marzo 2019, cioè due anni dopo la notifica (termine previsto dal Trattato sull'Unione Europea).

Dopo la notifica del 2017, tra UE e Regno Unito era stata prevista la sottoscrizione di un accordo di recesso, che avrebbe regolato la fase transitoria immediatamente successiva alla *Brexit*, ponendo le basi per regolare i loro futuri rapporti: detto accordo tuttavia non è stato ancora ratificato dal Parlamento britannico e, stante la perdurante incertezza nelle decisioni da parte delle istituzioni britanniche, il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha deciso di accordare al Regno Unito una proroga del termine di recesso fino al 12 aprile 2019.

Di conseguenza, salvo che prima del 12 aprile non intervengano evoluzioni ad oggi non prefigurabili, a quella data ci troveremo nel caso di "*recesso senza accordo*" e tutta la legislazione primaria e secondaria dell'Unione Europea cesserà di applicarsi al Regno Unito (ed al suo interno) dalla mezzanotte del 12 aprile 2019, visto che il Regno Unito diverrà un "paese terzo" (cioè non più aderente all'UE).

In questa situazione di perdurante incertezza sull'esito del voto del Parlamento inglese, e con particolare riguardo all'ipotesi di recesso senza accordo, è di fondamentale importanza che tutti i soggetti interessati dall'uscita del Regno Unito dall'UE arrivino preparati alla data del recesso, tenendo conto di tutti gli scenari possibili, valutandone integralmente i rischi e adottando le necessarie decisioni.

In tale contesto, il Governo italiano ha emanato un decreto legge (il n. 22 del 2019, in vigore dal 26 marzo 2019), il c.d. DL Brexit <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106715.pdf>, che detta, tra l'altro, la disciplina applicabile ai rapporti bancari e finanziari intrattenuti con intermediari e sedi di negoziazione del Regno Unito che operano in Italia, e viceversa, nel caso di recesso senza accordo nel cd. periodo transitorio (quello tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo).

Di seguito è riportato un elenco di "Domande & Risposte" sui alcuni dei principali aspetti che i clienti delle banche devono conoscere per prepararsi al recesso del Regno Unito dall'UE.

Il DL Brexit e le disposizioni emanate al riguardo dalle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) prevedono in capo agli intermediari specifici obblighi di comunicazione scritta alla clientela, che potrà comunque rivolgersi alla propria banca per acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti sugli impatti di Brexit.

PER IL CLIENTE DELLA BANCA

a) *Pagamenti, bonifici e addebiti*

1. Se vado nel Regno Unito, posso continuare ad effettuare pagamenti e prelievi con la mia carta, emessa da una banca italiana?

Sì, se sei titolare di una carta abilitata a un circuito internazionale, esattamente come oggi, potrai continuare ad utilizzare la tua carta di pagamento nel Regno Unito, anche dopo il recesso dall'UE, per prelevare contanti presso gli sportelli automatici ed effettuare pagamenti presso gli esercizi commerciali. Come oggi utilizzerai il PIN per i prelievi e i pagamenti (oppure se ancora ti viene richiesta la firma continuerai ad utilizzarla). Naturalmente, prelevando sterline inglesi dagli sportelli automatici inglesi dovrai sostenere i costi di cambio valuta, come, peraltro, avviene già ora nel Regno Unito o negli Stati Uniti con i dollari.

2. Dovrò continuare ad utilizzare un IBAN per trasferire denaro nel Regno Unito?

Sì, dovrai continuare ad usare un IBAN (International Bank Account Number), che è un codice internazionale standardizzato del numero di conto e che non muterà a seguito del recesso. Se anche il conto del destinatario nel Regno Unito è in euro, potrai continuare a effettuare pagamenti SEPA (bonifici e addebiti diretti **in euro**). Per trasferire denaro ad un conto britannico (in sterline inglesi), dovrai sostenere i costi di cambio valuta (visto che il tuo ammontare in euro dovrà essere cambiato con sterline inglesi), proprio come avviene attualmente.

3. Se pianifico una vacanza nel Regno Unito, dovrò portare con me le sterline?

Potresti farlo, anche se non è necessario, perché come detto sopra i titolari di carte bancarie italiane potranno continuare a effettuare pagamenti presso qualsiasi esercente che accetta la carta, oppure prelevare sterline inglesi dagli sportelli automatici del Regno Unito, anche dopo il recesso. Naturalmente, prelevando sterline inglesi dagli sportelli automatici inglesi dovrai sostenere i costi di cambio valuta, come, peraltro, avviene già ora nel Regno Unito o negli Stati Uniti con i dollari

4. Potrò effettuare, dall'Italia, ordini e pagamenti di articoli da un sito web britannico?

Sì, potrai continuare a farlo. Tuttavia, in assenza di un accordo commerciale fra l'UE e Regno Unito potrebbe essere necessario pagare dazi all'importazione, laddove ora non è previsto.

5. Dovranno essere pagate commissioni aggiuntive sui pagamenti con carta o sui prelievi nel Regno Unito dopo il recesso?

In linea generale no, perché nel Regno Unito, anche dopo il recesso, tutta la legislazione UE applicabile ai pagamenti resterà valida: i venditori al dettaglio non possono addebitare costi aggiuntivi ('maggiorazioni') sui pagamenti effettuati con carta; qualora in futuro cambiassero le condizioni per i prelievi la tua banca ti informerà, come avviene per ogni altra variazione delle condizioni contrattuali, con 60 giorni di anticipo.

b) *Risparmio e investimento*

1. Quali saranno le conseguenze di un recesso senza accordo sull'operatività delle banche del Regno Unito in Italia?

Con riguardo ai servizi bancari, il DL Brexit distingue se la banca opera in Italia con una succursale o in libera prestazione di servizi, cioè senza aver stabilito una succursale. Nel primo caso, durante il periodo transitorio la succursale della banca britannica potrà continuare a svolgere in Italia le medesime attività che svolgeva prima del recesso, ma è necessaria una preventiva notifica di detta intenzione alla Banca d'Italia. Nel secondo caso (operatività senza succursale) la banca britannica potrà continuare a svolgere le medesime attività che svolgeva prima del recesso, anche in questa ipotesi previa notifica alla Banca d'Italia, ma limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti o rinnovare (neanche tacitamente) quelli esistenti. In entrambi i casi, le banche britanniche sono tenute ad inviare alla propria clientela in Italia una dettagliata informativa individuale, indicando anche a quale sistema di garanzia dei depositi aderiscono.

Un recesso senza accordo comporterà l'impossibilità per una banca o altro intermediario britannico di continuare a prestare servizi di investimento a cittadini dell'Unione europea (investitori al dettaglio o clienti professionali su richiesta) in regime di libera prestazione di servizi e cioè senza una succursale in uno dei paesi dell'Unione. Tali soggetti dovranno, in base a quanto stabilito dal DL Brexit, comunicare ai clienti, entro il 10 aprile 2019, le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione delle attività.

Il DL Brexit ha previsto, invece, che la banca o altro intermediario britannico che già operi in Italia tramite una succursale, in caso di recesso senza accordo, possa continuare a prestare servizi di investimento in Italia nel periodo transitorio, dandone notifica all'autorità competente e comunicandolo alla clientela.

2. Quali saranno le conseguenze di un recesso senza accordo sulle tutele dei miei risparmi ed investimenti depositati in una banca britannica?

Un recesso senza accordo potrebbe comportare che i tuoi depositi vengano garantiti da un altro sistema di garanzia dei depositi (DGS), se sei cliente di una banca britannica in Italia o di una banca italiana che opera nel Regno Unito. Il DL Brexit ha previsto, nel periodo transitorio, che dette banche offrano livelli di protezione equivalente a quella di cui godono i depositanti di banche di Stati UE, disciplinando in dettaglio gli adempimenti cui esse sono tenute, ivi comprese le comunicazioni alla clientela.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari detenuti presso una banca britannica che opera in Italia, con o senza succursale, è opportuno verificare se il sistema di indennizzo degli investitori (ICS) del Regno Unito continuerà a proteggere gli investitori non britannici per il periodo successivo alla data di recesso senza accordo. Il DL Brexit ha, comunque, previsto che nel periodo transitorio le banche e le imprese di investimento britanniche che operano in Italia, con o senza succursale, aderiscano di diritto, a determinate condizioni, al sistema di indennizzo degli investitori italiano.

3. Potrò ancora investire negli strumenti finanziari britannici emessi/quotati?

La possibilità di investire in strumenti finanziari britannici dipenderà dalla possibilità di accedere alle sedi di negoziazioni ove tali strumenti finanziari sono negoziati. Tali strumenti possono essere negoziati sia sulle sedi di negoziazione britanniche, sia sulle sedi dell'Unione. Nell'eventualità di una

uscita del Regno Unito dall'Unione senza un accordo sul recesso, le sedi di negoziazione britanniche diverranno formalmente sedi di negoziazione di un Paese Terzo e dovranno avviare la relativa procedura di riconoscimento. Il DL Brexit ha tuttavia previsto che, nel periodo transitorio, i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere, nel rispetto di alcune condizioni, la propria attività in Italia e dunque consentire agli intermediari loro membri, e quindi ai loro clienti, di effettuare operazioni di vendita o di acquisto degli strumenti finanziari negoziati.

PER L'IMPRENDITORE, CLIENTE DELLA BANCA

a) *Tu e la tua banca*

1. In vista del recesso del Regno Unito, per poter ricevere informazioni in merito, posso rivolgermi alla mia banca?

Sì, certo. La tua banca può condividere con te le sue informazioni in merito alle conseguenze del recesso.

2. Cosa significherà per me, titolare di un conto commerciale presso una banca in Italia, un recesso senza accordo?

Le banche sono pronte ad affrontare l'eventualità di un recesso senza accordo e vogliono continuare a garantire, senza interruzioni, la prestazione dei propri servizi. La Commissione europea e il governo italiano hanno annunciato l'adozione di apposite misure da attuare, qualora si verifici tale scenario. La tua banca può fornirti ulteriori informazioni in merito. Se temi di trovarti in difficoltà a seguito del recesso del Regno Unito, è importante che tu contatti la tua banca, che sarà ben disposta a risolvere la questione insieme a te.

b) *Tu e le tue relazioni commerciali*

1. Come cambieranno le mie relazioni commerciali con il Regno Unito?

L'economia italiana intrattiene strette relazioni commerciali con il Regno Unito, il quale rappresenta il quarto partner commerciale dell'Italia. In caso di recesso senza accordo, il Regno Unito uscirà dal mercato interno e dall'Unione doganale, ciò comportando la reintroduzione di dazi sulle merci, controlli alle frontiere, permessi di importazione e dichiarazioni di esportazione. Probabilmente, occorrerà anche osservare ulteriori requisiti in materia di sicurezza, salute e ambiente. Tale scenario potrebbe riguardare non solo i tuoi fornitori e i tuoi clienti, ma anche le altre imprese coinvolte nella tua filiera.

2. Potrò continuare a intrattenere affari con i miei fornitori britannici, a seguito di un recesso senza accordo?

Sì, potrai continuare a farlo, ma con delle conseguenze: a seguito di un recesso senza accordo, il Regno Unito uscirà dal mercato interno e dall'Unione doganale, divenendo un paese terzo come gli Stati Uniti, il Brasile e la Cina. Ciò comporterà che le dichiarazioni doganali, le tariffe di importazione e i requisiti specifici del prodotto diventeranno parte della tua pratica di importazione o esportazione nel Regno Unito.

3. Potrò continuare a intrattenere affari con i miei clienti britannici, a seguito di un recesso senza accordo?

Sì, potrai continuare a farlo, ma con delle conseguenze: a seguito di un recesso senza accordo, il Regno Unito uscirà dal mercato interno e dall'Unione doganale, divenendo un paese terzo assoggettato ad accordi sugli scambi meno favorevoli, ciò comportando anche dazi sulle merci, controlli alle frontiere, permessi di importazione e dichiarazioni di esportazione.

c) *Tu e le tue transazioni*

1. Dovrò continuare ad utilizzare un IBAN per trasferire denaro nel Regno Unito?

Sì, dovrai continuare ad usare un IBAN (International Bank Account Number), che è un codice internazionale standardizzato del numero di conto e che non muterà a seguito del recesso. Se anche il conto del destinatario nel Regno Unito è in euro, potrai continuare a effettuare pagamenti SEPA (bonifici e addebiti diretti **in euro**). Per trasferire denaro ad un conto britannico (in sterline inglesi), dovrai sostenere i costi di cambio valuta (visto che il tuo ammontare in euro dovrà essere cambiato con sterline inglesi), proprio come avviene attualmente.

2. Continuerò a ricevere ancora credito per le mie attività commerciali con il Regno Unito?

Il recesso del Regno Unito non impatterà sulla erogazione di prestiti per le attività commerciali con il Regno Unito. Tuttavia, a seconda delle conseguenze economiche del recesso (tasso di cambio euro-dollaro, valutazione della garanzia reale e altri fattori di rischio), le condizioni di prestito potrebbero subire modifiche.

3. Mi esporrò al rischio di tasso di cambio, intrattenendo affari con il Regno Unito dopo il recesso?

Da questo punto di vista non cambierà nulla, continuerai ad essere esposto al rischio di tasso di cambio sulle transazioni con il Regno Unito. Nulla di nuovo, considerato che il Regno Unito ha sempre mantenuto la sterlina come unità monetaria. Gli economisti si aspettano che, dato il clima di incertezza, ci potranno essere maggiori fluttuazioni valutarie nel tasso di cambio tra la sterlina inglese e l'euro.

4. Potrò coprimi dal rischio di tasso di cambio dopo il recesso?

Sì, potrai continuare a coprirti dal rischio di tasso di cambio, nella stessa maniera in cui era consentito farlo prima del recesso. Sono previsti diversi prodotti per tutelarsi dal rischio di tasso di cambio. In caso di contratti esistenti, verifica con la tua banca quale prodotto finanziario è più adeguato alla tua azienda. È anche possibile tener conto dei rischi valutari per i contratti che devono ancora essere conclusi. Rivolgiti alla tua banca anche in questo caso.

5. Ho ancora banconote in sterline inglesi a casa. Devo cambiarle velocemente?

La sterlina inglese è la valuta legale del Regno Unito e tale rimarrà anche dopo il recesso. Per cui, potrai continuare ad utilizzare le tue banconote. Cambiare le sterline in euro o in altre valute dipenderà da una tua valutazione personale in merito alle evoluzioni future del valore della sterlina inglese.

6. Quali variazioni subirà il mio conto in sterline inglesi, aperto presso la mia banca italiana, a seguito di un recesso senza accordo?

In linea di principio, puoi mantenere e utilizzare il tuo conto in sterline inglesi, dopo un recesso senza accordo. Tuttavia, ti consigliamo di verificare con la tua banca se le condizioni contrattuali subiranno qualche variazione.

7. Le commissioni sui pagamenti in euro effettuati a favore del Regno Unito subiranno variazioni, a seguito di un recesso senza accordo?

Anche dopo l'eventuale recesso senza accordo, al Regno Unito si continuerà ad applicare la legislazione UE attualmente in vigore nel settore dei pagamenti con la conseguenza che, in linea di principio, le commissioni non subiranno variazioni. Qualora cambiassero le condizioni della tua banca, come avviene per ogni altra variazione delle condizioni contrattuali, ne saresti informato con 60 giorni di anticipo

8. Una transazione di pagamento a favore del Regno Unito richiederà un tempo maggiore, a seguito di un recesso senza accordo?

No, la transazione non richiederà un tempo maggiore perché, anche dopo un recesso senza accordo, il Regno Unito continuerà a conformarsi alla nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), così come implementata nella legge britannica e perché il Regno Unito continua ad essere parte dell'area SEPA.

9. Sono intestatario di un conto presso una banca britannica, potrò continuare a tenerlo aperto, a seguito di un recesso senza accordo?

Sì, ciò sarà possibile. Rivolgiti alla tua banca britannica, se hai ulteriori domande a riguardo.

COLLEGAMENTI ALLE PRINCIPALI PAGINE SULLA BREXIT

Siti europei

- Commissione europea, https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en
- Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea, <https://www.consilium.europa.eu/it/brexit/> e <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/>
- Comitato unico per la risoluzione, <https://srb.europa.eu/en/advanced-search?title=brexit>
- Comitato europeo per la protezione dei dati, https://edpb.europa.eu/search/site/brexit_en
- Banca centrale europea, <https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/search/html/index.en.html?q=+brexit>
- Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, <https://www.esma.europa.eu/convergence/brexit>
- Dipartimento del Governo britannico sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union>

Siti italiani

- Senato della Repubblica, <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51515.htm#>
- Dipartimento del Tesoro, <http://www.dt.mef.gov.it/it/news/No-Deal-Brexit.html>
- Banca d'Italia, <https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html>
- Commissione nazionale per le società e la borsa, <http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit>